

amministrativ@mente

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo  
www.amministrativamente.com



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

**Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)**

Pubblicata in internet all'indirizzo [www.amministrativamente.com](http://www.amministrativamente.com)

*Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"*

**Direzione scientifica**

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

**Direttore Responsabile**

Gaetano Caputi

**Redazione**

Giuseppe Egidio Iacovino, Carlo Rizzo

**FASCICOLO N. 4/2021**

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821



#### Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, José Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

#### Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Sergio Contessa, Manuel Delgado Iribarren, Giuseppe Doria, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Marcin Princ, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Simona Terracciano, Salvatore Villani.

#### Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.



# Brevi osservazioni in tema di tutela autoriale del web design

di Giuseppe Doria

(Ricercatore universitario in Diritto Commerciale e Professore Aggregato di Diritto della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli.)

## Sommario

1. – Nuove tipologie di opere dell'ingegno ed innovazione tecnologica; 2. – La frammentazione del concetto di creatività e la nuova sfida della Artificial Intelligence; 3. – Acquisto dei diritti d'autore, lavoro autonomo e subordinato; 4. – La home-page di un sito web fra aspetto grafico e prodotto multimediale; l'attività del cd. web-designer; 5. – Web-design, creatività ed interessi protetti.

## Abstract

Technology has led to a process of continuous expansion of the application of intellectual property law. The creation of new types of intellectual work (also for the transposition of community directives), determines a fragmentation of the character of creativity. In this context, there is a question around the protection of a webdesign and the opening page of a website (homepage). The investigation focuses on the particularity of this new typology, starting from the working activity of a webdesigner, to verify the protection spaces also in consideration of a possible instrumentality to business enterprise.

\* Il presente lavoro, destinato agli Studi in onore di Francesco Santoni, è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review.



### 1. Nuove tipologie di opere dell'ingegno ed innovazione tecnologica.

Il processo di continuo ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione del diritto d'autore rappresenta una espansione fisiologica che è conseguenza diretta dell'incessante sviluppo tecnologico, e si traduce nell'identificazione di nuove fattispecie di opere dell'ingegno atipiche, in quanto non previste espressamente dall'art. 2 l.a.

In questo ambito, si colloca il dibattito in ordine alla protezione autoriale di un sito *web*<sup>1</sup> rispetto alla forma grafica ovvero multimediale della relativa pagina di apertura (cd. *home-page*). Fattispecie atipica, in genere inquadrata nell'ambito dell'opera multimediale ma con similitudini con il *design* sotto l'aspetto grafico, e quanto al contenuto con la banca dati.

Una questione che si intreccia con la criticità di una soluzione unitaria del concetto di creatività, in presenza di un prodotto intellettuale contraddistinto da una forte impronta tecnologica, e che normalmente è creato con il lavoro di un cd. *web-designer*<sup>2</sup> che per l'appunto si impegna – nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo ovvero anche subordinato – alla creazione di un sito *web*<sup>3</sup>.

Ed è proprio dal concetto generale di creatività che conviene partire per impostare l'argomento.

### 2. La frammentazione del concetto di creatività e la nuova sfida della Artificial Intelligence.

Presupposto di protezione dell'opera dell'ingegno è la creazione intellettuale: un prodotto intellettuale per assurgere alla tutela autoriale –qualunque ne sia il tipo, previsto o non dall'art. 2 l.aut.- deve essere esteriorizzato e cioè assumere una

<sup>1</sup> Sul tema in generale, vedi SPOLIDORO, *Il sito web*, in AIDA, 1998, 178 ss., BONELLI, *Il sito web quale opera dell'ingegno*, in *Dir.inf. e inform.* 2002, 199 ss.

<sup>2</sup> La creazione di un sito *web* segue allo svolgimento di una complessa attività lavorativa che può essere integrata in un'unica figura professionale, il cd. progettista multimediale, ovvero scorporata fra attività di programmazione dei *software*, sviluppo dei codici (HTML) e disegno della grafica *web*. Per una analisi tecnica, vedi TOSELLI, *Il progettista multimediale*, Torino, 1998, VAGLIASINDI, *L'arte del digital design: progettare per i nuovi media*, Milano, 2003.

Resta inteso che la tutela della struttura del *software* utilizzata per la impostazione del sito *web* segue alla applicazione della relativa disciplina sui programmi per elaboratore di cui all'art. 2 n. 8, 12 bis e 64 bis ss. l.a.; ma l'aspetto grafico-estetico del sito dipende dallo svolgimento di un'ulteriore attività creativa di *web-design* che può attingere nella sua forma di rappresentazione ad un autonomo livello di tutela. Si tratta a questo punto di stabilire quale sia il livello di creatività da richiedere, atteso che nella disciplina autoriale si assiste ad una tendenza di relativizzazione del relativo concetto rispetto alle tipologie di opere dell'ingegno prese in considerazione.

<sup>3</sup> L'incarico di procedere alla creazione di un sito *web* può dunque rientrare nel contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c., con applicazione della relativa disciplina; ma non può escludersi che l'utilizzazione del sito venga concessa tramite una licenza d'uso, con la determinazione di un corrispettivo (anche in forma di canone) e la fissazione del termine temporale scaduto il quale il licenziatario perde il diritto all'uso del sito *web*: in tal modo, il *web-designer* non procede alla creazione del sito *web* sulla base di un rapporto di lavoro, ma acquisiti i diritti di sfruttamento economico, ne viene a disporre a titolo temporaneo; resta fermo che il contratto avente ad oggetto la disposizione dei diritti di utilizzazione debba essere provato per iscritto ex art. 110 l.a.; su questi aspetti, MAZZARO, *Il contratto di realizzazione del sito web*, in *Il civilista*, 2012, 33 ss.



rappresentazione formale (cd. forma esterna) la quale a sua volta (secondo l'impostazione tradizionale<sup>4</sup>) sia espressione di una creatività: e cioè che –al di là del pregio particolare, maggiore o minore, possa avere l'opera- risulti identificabile una individualità creativa tale da essere riferibile a quell'autore e potersi differenziare dalle opere altrui (cd. forma interna) in quanto *originale*<sup>5</sup>.

L'opera dell'ingegno trae così origine da una tensione intellettuale diretta alla formazione di un prodotto che se –ed in quanto- dotato di creatività è protetto dall'ordinamento giuridico come un autonomo bene giuridico (immateriale). Processo creativo che può essere di maggiore o minore intensità, ed anzi viene a prescindere dallo sforzo in termini sia quantitativi che qualitativi che ne siano a monte, proprio in quanto: ciò che conta è la creatività della forma esterna, in qualunque modo alla medesima si sia pervenuti ed a prescindere dalla novità della idea che ne sia a monte<sup>6</sup>.

Questa impostazione si ispira (e risale) ad una concezione tradizionale a fondamento illuministico, che rappresenta il cuore storico del diritto d'autore. Su questa base, l'opera dell'ingegno viene a scindersi dalla valutazione del processo creativo che ne rappresenta il presupposto, proprio perché rileva ed acquista valore giuridico (quale autonomo bene tutelato) soltanto all'atto della sua estrinsecazione<sup>7</sup>.

Da un lato si assiste ad una tendenza di relativizzazione della creatività in rapporto al tipo di prodotto dell'ingegno (e così agli interessi) da tutelare, che si sviluppa *in pendant* alle nuove tecnologie ed alla continua tipizzazione di nuove fattispecie nell'ordinamento autoriale: si pensi alle banche dati (art.1 II co e art. 2 n.9, l.a.) ove il livello di creatività è ai minimi termini, ed in termini diametralmente opposti al *design* industriale ove al contrario si richiede per attingere alla tutela autoriale non solo la "creatività" bensì un "valore artistico" (cfr. art. 2 n.10), nuove fattispecie tipiche in cui risalta la preminenza della funzione di protezione dell'investimento: qui si apre l'ampia problematica della linea di demarcazione con il diritto industriale sempre più labile e suscettibile di compromessi (come ad es. per la tutela del *software*, ex art. 2 n.8, l.a.; ma il discorso può essere esteso a macchia d'olio, con riferimento a fattispecie atipiche, la creazione pubblicitaria, l'opera multimediale, etc.).

<sup>4</sup> KOHLER, *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Stuttgart, 1907.

<sup>5</sup> DE SANCTIS V.M., *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Milano, 1971, 38 ss.

<sup>6</sup> Su questi profili, per la distinzione classica fra il *corpus mysticum* ed il *corpus mechanicum*, ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1956, 453 ss.

<sup>7</sup> La funzione lavoristica, intesa come protezione dell'opera dell'ingegno quale frutto del lavoro individuale, finisce per soggiacere ad una regola di scissione della tutela autoriale del prodotto -siccome estrinsecato dal processo lavorativo che ne sia a monte- secondo una forma dotata di creatività. Diversamente, gli ordinamenti di *common law* richiedono in aggiunta alla originalità, che sussista "*skill, judgment and labour*", CORNISH – LLEWELYN, *Intellectual property*, Londra, 2007, 10, 4 ss., in modo tale che la tutela autoriale possa garantire un meccanismo premiale al merito dell'opera. Sul punto vedi AUTERI, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2016, 581 ss.



Dall'altro lo stesso processo di formazione dell'opera dell'ingegno può distaccarsi – fino a prescindere del tutto- dal lavoro umano: si pensi alla cd. intelligenza artificiale ove il prodotto segue al procedimento di un *autonomo agente non umano*: sostituzione della macchina all'uomo, ove la scissione dell'opera dell'ingegno dalla tensione intellettuale del processo autoriale –come tradizionalmente inteso- diventa assoluta, tale da sollecitare l'esigenza di una riflessione di sistema<sup>8</sup>.

Perciò la *creatività* non rappresenta più una categoria concettuale a stampo dogmatico e con un oggetto di protezione definito in senso statico ed unitario, ma si viene a *conformare* al tipo di opera dell'ingegno preso in considerazione, secondo un approccio di stampo pragmatico-empirico che a seconda dei diversi interessi da tutelare può spaziare con estrema elasticità nella modulazione fra la funzione lavoristica e quella produttivistica<sup>9</sup>, fino alla soluzione estrema del risultato del

<sup>8</sup> Nuova rivoluzione industriale data dalla sostituzione assoluta della macchina all'uomo, che dal mondo della produzione e del lavoro si estende oramai alla proprietà intellettuale. Si veda in merito la risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante "Raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica", che ha aperto il dibattito in ambito europeo (già in corso in numerosi Paesi, come in Giappone: cfr. le linee guida approvate dalla JSAI, *Japanese Society for Artificial Intelligence*) sul riconoscimento della tutela autoriale all'opera dell'ingegno di *creazione robotica*; cfr. in particolare §18 ove si "rileva che non esistono disposizioni giuridiche che si applichino specificamente alla robotica, ma che ad essa possono essere facilmente applicati i regimi e le dottrine giuridiche esistenti, sebbene alcuni esperti richiedano una considerazione specifica; invita la Commissione a sostenere un approccio orizzontale e neutrale dal punto di vista tecnologico alla proprietà intellettuale applicabile ai vari settori in cui la robotica potrebbe essere impiegata". Il punto è se possa riconoscersi una soggettività di carattere tecnologico al *robot* che diventi così titolare dell'opera dell'ingegno da lui creata ovvero se debba considerarsi autore il proprietario della macchina. Per l'inammissibilità di una tutela autoriale, nella giurisprudenza americana, in assenza di un soggetto creatore umano, FRANZOSI, *Chi è l'autore delle opere generate a computer?*, in *Dir.aut.* 2018, 168 ss.

Il punto è che con la previsione di un veloce avanzamento (si parla di un decennio) della robotica, v'è il concreto rischio di generare svantaggi concorrenziali in favore di quegli ordinamenti ove sia riconosciuta una qualche privativa ai prodotti di intelligenza artificiale, con indiretta protezione degli investimenti a monte di quel sistema produttivo. Si pensi già alle capacità del programma *Watson* di IBM, come rilevato da OLIVIERI, *Dal mercato delle cose al mercato delle idee*, in *Riv.soc.* 2017 p. 815 ss.; ovvero comunque ad "agenti dotati d'intelligenza artificiale di tipo "neurale" in grado di elaborare autonomamente outputs produttivi o comportamentali, da prescindere da inputs specifici delle persone fisiche che li hanno generati": così MUSSO, *L'impatto dell'ambiente digitale su modelli e categorie dei diritti d'autore o connessi*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.* 2018, 471 ss.

Di certo il processo creativo da parte di un agente non umano, che risulti autonomo ed imprevedibile nel risultato, rappresenta una nuova realtà, su cui la dottrina è chiamata a riflettere anche in una logica *de iure condendo*, in quanto viene l'opera dell'ingegno viene definitivamente a scindersi dal lavoro umano: è l'ultimo passo della tecnologia che in un primo momento ha inciso sul processo creativo, così determinando un adattamento del concetto di creatività in rapporto agli interessi da tutelare, ed in una prospettiva non molto lontana si accinge a decretare la vera e propria sostituzione del *robot* (o *software* o *computer*) all'uomo. In favore di un aggravamento del livello di creatività, per l'accesso alla tutela di un'opera di intelligenza artificiale, SPEDICATO, *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*, in corso di pubbl. in *Riv.dir.ind.* 2019, 253 ss.

In generale, sulla questione del riconoscimento di una soggettività virtuale, ai fini della imputazione della responsabilità civile, vedi TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo stato giuridico degli agenti software autonomi*, a cura di FEMIA, Napoli, 2019, 27 ss.

<sup>9</sup> Per l'analisi di queste due linee di sviluppo della tutela autoriale, l'una a carattere giusnaturalistico e l'altra "utilitaristica e funzionalistica", vedi LIBERTINI, *Tutela della promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2014, 299 ss., che evidenzia la prevalenza della concezione funzionalistica del



processo tecnologico di una *machine* ove (non soltanto la prestazione lavorativa bensì) la stessa opera dell'ingegno non è più prodotto della mente umana.

### 3. *Acquisto dei diritti d'autore, lavoro autonomo e subordinato.*

La disciplina di diritto d'autore non prevede una norma generale in tema di opera dell'ingegno e rapporto di lavoro (autonomo o subordinato), e tuttavia gli art. 12 *bis* e 12 *ter* l.a. attribuiscono al datore di lavoro ("salvo patto contrario") i diritti esclusivi di utilizzazione economica del *software*, della banca dati e dell'opera di disegno industriale creata dal dipendente "nell'esercizio" (ovvero "nell'esecuzione") delle sue "mansioni". Disposto simile è previsto dall'art. 88 II co. l.a. con riferimento al diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, che viene a competere al datore di lavoro "se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto d'impiego o di lavoro, entro i *limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto*"; mentre il III co. della medesima disposizione conferma la medesima regola a favore del committente solo laddove si sia trattato di fotografie a pagamento di "cose in possesso del committente medesimo".

Di qui la dottrina si è interrogata sulla portata di queste disposizioni, tendenzialmente riconoscendone un principio di competenza *oggettiva* del contratto di lavoro per cui -con o senza vincolo di subordinazione- la creazione dell'opera dell'ingegno per rientrare nel potere di sfruttamento economico del datore di lavoro o committente che sia, deve conseguire all'attuazione dell'oggetto del rapporto di lavoro (autonomo ovvero subordinato). E questa conclusione è suffragata da una recente disposizione normativa, l'art. 4 l. 22 maggio 2017 n. 81 riferita in generale al lavoro autonomo, secondo cui "*salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata* i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30"<sup>10</sup>.

E' che l'atto creativo conserva la preminenza della produzione dell'opera dell'ingegno come fonte di attribuzione *a titolo originario*, in capo all'autore, dei

---

diritto della proprietà intellettuale, senza perciò escludere che possano sussistere meccanismi di premio-incentivo, i quali tuttavia "si collocano piuttosto sul terreno della tutela del lavoro (autonomo e subordinato) nonché -per quanto attiene al profilo c.d. morale- sul terreno dei diritti fondamentali della persona umana".

<sup>10</sup> Si ritiene che l'acquisto dei diritti patrimoniali sorga comunque a titolo originario per effetto della creazione intellettuale in capo all'autore dell'opera, salvo poi a transitare nella sfera giuridica del datore di lavoro ovvero del committente in base al contratto di lavoro e così in via *derivativa*. Ma affinché la trasmissione dei diritti di sfruttamento economico possa realizzarsi validamente risulta comunque necessaria la disamina dell'oggetto del contratto di lavoro, che dovrà peraltro osservare la forma scritta *ad probationem* richiesta dall'art. 110 l.a.; ferma restando ovviamente la titolarità dei diritti morali in capo all'autore dell'opera, stante la loro indisponibilità.



relativi diritti morali e patrimoniali; ed è questa una forma speciale di tutela del "lavoro autoriale" su cui si fonda l'incentivo alla stessa creazione intellettuale, e la promozione della (libertà della) scienza e dell'arte sancita dall'art. 33 Cost.it.

Una tutela che è dotata di una sua specialità rispetto all'esecuzione del rapporto di lavoro (autonomo e subordinato) sol per la considerazione che la creazione opera viene a rappresentare atto *terminale* dell'adempimento contrattuale della prestazione lavorativa ed è (in quello stesso momento) la fonte *derivativa* di trasmissione dei diritti esclusivi di sfruttamento economico in capo al datore di lavoro o committente (semprechè –ed è questo il punto- la forma dell'opera dell'ingegno sia dotata di un'autonoma creatività).

4. *La home-page di un sito web fra aspetto grafico e prodotto multimediale; l'attività del cd. web-designer.*

In questo ambito si inquadra la questione della ammissibilità della tutela autoriale di un sito *web*, ed in particolare della forma strutturale della relativa pagina di apertura (cd. *home-page*), che può se del caso rappresentare un elemento di identificazione dello stesso sito.

Questa struttura può essere più o meno complessa, priva di connotazioni particolari (come nella maggior parte dei casi), ovvero –specie in funzione di promozione (dell'immagine) di un'attività economica- dotata di un aspetto grafico di *design* e presentare la congiunzione di diversi elementi di rappresentazione (scritti, disegni, musica, effetti) che vengono a creare un *unicum* multimediale.

Cosicché a seconda della tipologia strutturale del sito, può se del caso rinviarsi per l'aspetto grafico all' "arte del disegno" (ex art. 2 n.4) ovvero (e nel caso dell'unione complessa di una molteplicità di elementi multimediali) a quella di un'opera collettiva dotata di autonoma unitarietà con attribuzione dei diritti d'autore al soggetto che ha scelto ed organizzato la fusione delle diverse componenti, ex art. 3 l.a.<sup>11</sup>.

E' noto d'altra parte che la creazione del sito segue normalmente allo svolgimento di un'attività più o meno complessa, affidata all'opera di soggetti esperti del settore. Per *web-designer* si intende per l'appunto colui che si incarica della creazione del sito *web*, di curare –sulla base di un codice base fondato su di un *software*- l'aspetto grafico e l'assemblamento di elementi multimediali. Questo incarico è svolto normalmente dal *web-designer* in adempimento di un rapporto di lavoro autonomo e sulla base di un oggetto e condizioni contrattuali pattuite a monte con un committente (il titolare del sito); ma non può escludersi che l'attività venga svolta

---

<sup>11</sup> Sull'opera multimediale in generale, GUGLIELMETTI, *Le opere multimediali*, in AIDA 1998, 109 ss., NIVARRA, *Le opere multimediali in internet*, in AIDA, 1996, 131 ss., RICCIUTO, *Internet, l'opera multimediale ed il contenuto dei diritti connessi*, in AIDA, 1996, 102 ss.



nell'ambito delle mansioni di un lavoro subordinato di un tecnico informatico a servizio di un'azienda di grandi dimensioni.

In tal modo, laddove l'opera del *web-designer* sia dotata nella sua rappresentazione formale –più o meno complessa, grafica o multimediale- di creatività, non sembrano sussistere ragioni per escludere l'accesso alla tutela autoriale, che può estendere tendenzialmente il suo campo di applicazione all'ambito tecnologico. Ed è chiaro che i diritti d'autore sono ripartiti secondo il criterio di imputazione proprio della creazione svolta nel corso del rapporto di lavoro: rientrandosi nell'oggetto a tale scopo compensato (ex art. 4 l. 22 maggio 2017, n.81), i diritti di sfruttamento economico vengono a transitare in via derivativa al committente, mentre il *web-designer* resta titolare dei diritti morali (inalienabili ed indisponibili)<sup>12</sup>.

##### 5. *Web-design, creatività ed interessi protetti.*

La questione vera da risolvere invece, è in che misura si possa propriamente parlare di una creatività rispetto alla forma di rappresentazione di un sito *web*, come si attinga questo concetto rispetto alla rilevanza della fattispecie e così all'interesse da tutelare; proprio perchè nell'ordinamento autoriale non v'è una univocità, piuttosto un quadro frammentato in rapporto alla singola fattispecie. E diverse sono le fattispecie in assenza di una norma *ad hoc*, cui la *home-page* del sito *web* può in astratto farsi rientrare, per cui sembra opportuno evitare soluzioni aprioristiche. L'indagine non può dunque prescindere dalla verifica, se via sia una prevalenza dell'aspetto grafico e di disegno<sup>13</sup>, ovvero se valga la riconduzione all'opera collettiva a carattere multimediale<sup>14</sup>.

Su questa base non v'è dubbio che il riconoscimento di un carattere creativo al sito *web* debba ispirarsi ad una estrema cautela.

E' forse troppo pretendere che –in uno al carattere creativo- emerga un vero e proprio valore artistico, come invece richiesto dall'art. 2 n. 10 l.a. per il *design* industriale. In quest'ultima fattispecie, si tratta di forme destinate ad oggetti a fabbricazione industriale, per cui la rigidità della previsione si spiega in ragione della esigenza di evitare un effetto monopolistico del produttore (attingendo alla maggiore durata, dei settanta anni dalla morte dell'autore, dei diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, rispetto ai disegni ornamentali e modelli di utilità

---

<sup>12</sup> In modo chiaro, BONELLI, *Il sito web come opera dell'ingegno*, cit., 206; in generale, GRECO – VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Vassalli, Torino, 1974, 264 ss.

<sup>13</sup> Sembra tuttavia difficile ricondurre la tutela alla disciplina dei disegni e modelli ornamentali di cui all'art. 31 cod. propr. ind., come anche a quella autoriale del *design* industriale, in quanto il sito *web* non può di certo essere qualificato come un prodotto industriale. Non vi sono ragioni però per escludere che il *web-design* possa essere un'opera dell'ingegno rientrante nell'applicazione dell'art. 2 n. 4 l.a., e quindi nell'arte del *disegno*, sia pure avente ad oggetto un prodotto *digitale*.

<sup>14</sup> In tal senso, BONELLI, *Il sito web come opera dell'ingegno*, cit. 207.



protetti dalla disciplina di diritto industriale)<sup>15</sup>. E nemmeno sembra ci si possa appiattare su di un livello minimo di creatività: questo può valere per il contenuto dei dati inseriti nel sito, se del caso assimilabile ad una banca dati e così rientrante nella autonoma disciplina di cui all'art. 2 n.9 l.a.

Non sembra però nemmeno che la *home-page* possa essere di per sé esclusa dalla tutela autoriale, con una *deminutio capitis* sol per la connessione ad un profilo creativo connotato da un carattere prevalentemente tecnologico (se non del tutto artificiale), invece che umano-intellettuale.

E tuttavia la creatività deve emergere in senso pieno: e questo non significa soltanto che la *home page* possa rappresentare complessivamente un presupposto di differenziazione del sito rispetto ad altri; ma può anche valere ai fini dell'applicazione della disciplina della concorrenza sleale per confusione, ex art. 2598 n.1 c.c.<sup>16</sup>, laddove il sito *web* sia strumentale all'esercizio di un'attività d'impresa.

Sembra così ragionevole riservare (salvo a non optarsi *de iure condendo* per costituzione di un diritto connesso) la piena tutela dell'opera dell'ingegno ex art. 1 l.a. all'ipotesi (da verificare *cum grano salis*) in cui veramente risulti un complessivo *effetto identificativo* dalla visione dell'apertura del sito che sia rispondente ad una *originalità* di fondo e così ad una *personalità marcatamente creativa* che determini un risultato distintivo rispetto ai navigatori (e consumatori) del *web*<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> In generale, vedi AUTERI – SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv.dir.civ.* 2002, 267 ss., BONELLI, *Industrial design e tutela del diritto d'autore*, in *Dir. aut.* 2003, 497 ss., CASELLI, *Le ultime tendenze sulla tutela autoriale del design e sul requisito del "valore artistico"*, in *Riv. dir. ind.* 2017, 333 ss., CRESTI, *La protezione dell'industrial design tra tutela brevettuale e diritto d'autore*, in *Contr.impr.eur.* 2005, 178 ss., FABBIO, *Disegni e modelli*, Padova, 2012, MAGGI, *La tutela della creatività e del design*, Milano, 2016.

<sup>16</sup> Senza considerare agli estremi, il fenomeno della capacità di orientamento dei consumatori indotta dai siti *web* degli *influencer*: persone private che -acquisita una certa notorietà *online*- sfruttano la propria capacità di influenza per orientare -tramite le immagini caricate sul proprio sito *web* o sul profilo di *social network*- le scelte, negli acquisti e servizi, di una moltitudine di *follower*; il più delle volte, senza che sia palesato l'intento promozionale del prodotto sponsorizzato (in forma occulta: tanto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nel dicembre 2018 un'istruttoria sul fenomeno del cd. *influencer marketing*).

<sup>17</sup> E dunque "intendere con ragionevole rigore il requisito della originalità", AUTERI, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 583.